

## Regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca (in applicazione del DM 226/2021) (in vigore DAL 38° ciclo)

(...)

### ART. 8

#### BORSE E CONTRIBUTI

1) Le borse di studio sono determinate ai sensi del Decreto del Rettore di istituzione dei corsi di cui all'art. 1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

2) Le borse di studio sono assegnate ai vincitori dal Collegio Docenti.

A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.

I posti riservati agli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono assegnati agli studenti idonei in possesso dei requisiti previsti per la figura professionale di riferimento che dovrà essere assunta dall'impresa.

3) I dottorandi titolari di borse di studio sono tenuti al pagamento della imposta regionale e dei bolli previsti e sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

4) L'Università può stipulare convenzioni, in data antecedente alla scadenza del bando, per il finanziamento di borse di studio con soggetti estranei all'amministrazione universitaria anche in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazione ed integrazioni.

5) Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogazione a seguito del superamento della verifica.

La durata della erogazione della borsa è pari all'intera durata del corso.

Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Amministrazione, per gli stessi fini.

6) Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.

7) L'importo della borsa è aumentato per l'eventuale soggiorno all'estero per attività di ricerca nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

Tale periodo può essere esteso di ulteriori 6 mesi per i dottorati in co-tutela o attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021.

8) A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

Nell'ambito dei corsi di dottorato di interesse nazionale istituiti ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/2021, il budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è pari almeno al 20% dell'importo della borsa medesima.

9) Le disposizioni previste ai commi 5), 6), 7) e 8) del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borsa di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

(...)